

**COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**  
**AUTORITÀ PER L'AVIAZIONE CIVILE, LA NAVIGAZIONE MARITTIMA**  
**E L'OMOLOGAZIONE**

E' previsto dall'articolo 9 del Decreto Delegato 21 dicembre 2023 n.187.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Agli stessi si applica la Legge 18 marzo 2022 n.37.

Il Collegio Sindacale è composto **da tre membri**, compreso il Presidente, scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui almeno due iscritti al Registro previsto dalla Legge 27 ottobre 2004 n.146 e successive modifiche. Un membro del Collegio Sindacale deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino.

Il Collegio Sindacale, nella prima seduta utile, elegge il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi con cadenza almeno trimestrale.

Il Collegio Sindacale redige il verbale della seduta che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Un membro del Collegio Sindacale di volta in volta funge da Segretario Verbalizzante

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Collegio Sindacale opera con le modalità, i poteri ed è soggetto ai doveri previsti dall'art.9 della Legge 26 novembre 1980 n.88 e successive modifiche.

L'articolo 1 della Legge 18 marzo 2022 n.37 prevede che i membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale – qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori – devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o all'Ordine degli Avvocati e Notai ed almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. L'iscrizione ad Ordini o Collegi stranieri ovvero l'abilitazione professionale ottenuta all'estero si considera equivalente, pertanto i relativi certificati ed attestazioni saranno considerati equivalenti a quelli sammarinesi qualora dagli stessi emerga la sussistenza dei requisiti.

Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dell'incarico pena la decadenza.

Non possono essere eletti quali sindaci, qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori, e se eletti decadono dall'ufficio coloro che:

- a) siano soggetti inidonei come da definizione dell'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.;
- b) siano legati all'ente o azienda autonoma da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) si siano cancellati o siano stati radiati dall'albo professionale e siano stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili.